

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Progetti Strategici Ambientali e
Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico

INCREMENTO PATRIMONIO ARBOREO BOSCO DESE (Cod. Int. 14810)

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Mestre, marzo 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa agr. Alessandra Beretta

Alessandra Beretta

Il progettista
Dott. for. Francesco Boldrin

Francesco Boldrin

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	
Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto.....	
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore	
Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori.....	
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori.....	
Art. 14 – Sospensioni e proroghe.....	
Art. 15 – Certificato di ultimazione dei lavori.....	
Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione.....	
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione.....	
Art. 21 – Pagamenti in acconto.....	
Art. 22 – Pagamenti a saldo.....	
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	
Art. 25 – Revisione prezzi.....	
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 – Valutazione dei lavori a misura.....	
Art. 28 – Valutazione dei lavoro a corpo.....	
Art. 29 – Lavori in economia.....	
Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 – Cauzione provvisoria.....	
Art. 32 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	
Art. 33 – Riduzione delle garanzie.....	
Art. 34 – Assicurazione a carico dell'impresa.....	

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 – Variazione dei lavori.....	
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali.....	
Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 – Norme di sicurezza generali.....	
--	--

Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	
Art. 40 – Piani di sicurezza.....	
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza.....	
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 – Subappalto.....	
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto.....	
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori.....	

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 – Controversie.....	
Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	
Art. 48 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	
Art. 50 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	
Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati.....	

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	
Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	
Art. 55 – Custodia del cantiere.....	
Art. 56 – Cartello di cantiere.....	
Art. 57 – Tracciabilità pagamenti.....	
Art. 58 – Disciplina antimafia.....	
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	

TABELLE

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili.....	
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti.....	
Tabella C – Cartello di cantiere.....	

ABBREVIAZIONI

- **Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.e.i** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti ... nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come aggiornato dal **D.Lgs. del 18.04.2019 n.32** convertito con modificazioni nella **legge 14 giugno 2019 n. 55**
- Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e dal DM 49/2018, con particolare riferimento a quanto previsto agli artt. 216 e 217 comma 1 lettera u), del citato decreto legislativo;
- **DM 07.03.2018 n.49 Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del D.L. e del D.E.**
- Testo unico sulla sicurezza dei lavori, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
- **Capitolato generale d'appalto, D.M. - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010.**

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture, nonché i noli ed i servizi connessi, necessari per la realizzazione degli interventi dell'opera denominata **"INCREMENTO PATRIMONIO BOSCO DI DESE" (C.I. 14810) CUP F75D20000010004 C.I.G. 8251353FE3**
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste e le relative attività connesse, anche di supporto tecnico e professionale, necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le previsioni normative e le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Per quanto non disciplinato del presente capitolato si applicano le norme, di cui al D.Lgs 50/2016 come aggiornato dal D.L. 18.04.2019 n.32 (convertito in legge n. 55 del 14.06.2019) , dal D.M. 49/2018, dal D.lgs 81/2008 e, per quanto ancora applicabili, le norme del DPR 207/10 e D.M. 145/2000.
5. Tutti gli elaborati del presente progetto esplicano, nel suo complessivo, il lavoro. Il presente Capitolato speciale d'appalto viene formulato considerando gli importi di cui al quadro A del Quadro Economico.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in Euro		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	
		Importo esecuzione lavori e servizi	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A misura	66085,72	2418,74	
2	In economia	4076,19		
	IMPORTO TOTALE			72580,64

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori forniture noli e servizi connessi di cui al comma 1, colonna a), rigo 1 pari a **€ 66.085,72**, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario determinato mediante l'offerta sull'elenco prezzi posti a base di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b) rigo 1, pari a **€ 2.418,74** non soggetto ad alcun ribasso, secondo le indicazioni di cui all'articolo 100, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e aumentato inoltre dei lavori ed opere in economia previste in progetto di cui al rigo 2, colonna a) pari a **€ 4.076,18**.
3. L'importo definitivo contrattuale sarà comunque quello offerto dall'Aggiudicatario, e dovrà comprendere tutte le opere, le prestazioni anche tecniche e professionali, le forniture di materiali ed il nolo di attrezzature, apparecchiature e macchinari, le attrezzature e la manodopera e qualsiasi altro onere e spesa per dare l'opera completa e funzionante come illustrato negli elaborati, grafici e tecnici, elencati nel successivo articolo 7, che saranno allegati al contratto d'Appalto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente **“a misura”** secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 43, comma 7, del d.P.R. n.207 del 2010.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nonché secondo le condizioni previste dal presente Capitolato speciale al successivo art 35.
3. L'offerta prezzi dell'offerente determinerà il ribasso percentuale dell'aggiudicatario. Detto ribasso deve intendersi applicabile a tutti i prezzi unitari dell'elenco costituito dal prezzario del Comune di Venezia per i lavori pubblici edizione 2014, dal Prezzario della Regione Veneto edizione 2018, dall'Elenco Prezzi Aggiuntivi e, solo per le lavorazioni che non sono comprese negli elenchi precedenti, da prezzi ottenuti attraverso indagini di mercato. I prezzi offerti in sede di gara e i prezzi dei prezzari sopra citati ribassati del ribasso di aggiudicazione, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori, forniture noli e attrezzature e servizi posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare a quelli desumibili dal computo degli oneri per la sicurezza inseriti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre che nei prezzari succitati. Anche per le opere e lavorazioni in economia il prezzo sarà determinato secondo quanto definito nel successivo art. 29. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. In virtù della legge n.55 del 18 giugno 2019, la quale si pone in revisione all'articolo 105 comma 2 del Dlgs 50/2016, salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, i lavori in oggetto sono subappaltabili nella misura massima del **40%** dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
2. Ai sensi dell'art. 61 del regolamento D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente** di opere specialistiche **OS24 (Verde e arredo urbano)** vedasi progressivo 1 della tabella “A” allegata al presente capitolato speciale d'appalto per un importo di **€ 66.085,72**.
3. Non è stata individuata alcuna lavorazione **SCORPORABILE**.
4. In caso di avvalimento vale quanto disposto dall'art 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 42 comma 2 e dell'art 43 comma 7 del DPR 207/10 e all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 5, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'art.149 del D.Lgs18 aprile 2016, n. 50.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente);
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo, gli allegati al presente capitolato speciale;
 - c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
 - d) la lista delle categorie e forniture per l'offerta prezzi;
 - e) gli elenchi prezzi aggiuntivi oltre che il prezzo regionale edizione 2018 della regione Veneto ed il prezzo del Comune di Venezia edizione 2014;
 - f) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 100 del D.Lgs 81/2008;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 c. 1 lettera h del D.Lgs 81/2008;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento D.P.R 207/2010;
 - i) le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il D. Lgs. 50/16 e ss.mm. ii. (DL 18.04.2019 n 32 convertito in legge n 55 del 14.06.2019) e il DM 49/2018 ;
 - b) il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile ai sensi dell'art 217 comma 1 lettera u del D.Lgs. 50/2016.
 - c) Il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ;
 - d) la legge 13 agosto 2010 n. 136 per quanto disposto dagli articoli 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 4 (Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri);
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, e ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto;

- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con la stipulazione del contratto, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di opere strutturali e di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si richiamano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto nonché quanto disposto dal D.M. 17.01.2018 "Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni".
3. Sono posti a carico dell'appaltatore i costi e gli oneri per l'esecuzione delle campionature, provini, prove di laboratorio, verifiche, analisi test previste dalla normativa o richieste dalla DL in merito ai materiali forniti realizzati o posti in opera durante l'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 32 comma 8, del D.Lgs 50/2016, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede alla consegna dei lavori se l'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione appaltante le polizze previste dall'art. 103 commi 1 e 7 del D. Lgs.50/2016.
3. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore dalla data di redazione del Verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori;
4. È in facoltà dell'amministrazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura dei lavori da eseguire lo richieda. In questo caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; La stazione Appaltante controlla periodicamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sia della ditta appaltatrice che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **45 (quarantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art.17 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. Si applica l'articolo 107 del D Lgs 50/2016. Per le sospensioni trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4 del citato art 107, per le proroghe trova applicazione il comma 5 del citato art 107
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento sentita la direzione dei lavori purché le domande pervengano nel rispetto dei termini di cui all'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura, del Direttore dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni siano riconosciute inadeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Qualora il predetto verbale sia stato trasmesso al Responsabile del Procedimento dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente alla data di trasmissione, lo stesso ha efficacia retroattiva dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento.

Art. 15 – Certificato di Ultimazione dei Lavori

1. In esito a formale comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, rilascia il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori in doppio esemplare, seguendo le stesse procedure previste per il verbale di consegna.
2. Il Certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio fino a giorni 60, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio fissato nel certificato di ultimazione, verificandosi quindi l'inefficacia dello stesso, resta fisso e invariabile il termine di ultimazione contrattualmente previsto, pertanto se il nuovo certificato di ultimazione è redatto in data successiva alla data contrattualmente prevista per l'ultimazione all'appaltatore deve essere applicata la penale di cui all'art. 16 comma 1 per il periodo intercorrente tra la data contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori e il secondo certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, ai sensi di quanto

disposto dall'art 113/bis comma 2, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 4;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, secondo quanto disposto dall'art 113/bis comma 2 del D.Lgs 50/2016, trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data della stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna in via d'urgenza, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'art. 43 del Regolamento D.P.R. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - 3) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - 4) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - 5) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- 6) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - 7) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
 4. In seguito alla concessione di proroghe o sospensioni l'aggiudicatario ha l'obbligo di aggiornare il programma esecutivo.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nella consegna del piano di demolizione e validazione da parte della stazione appaltante/direttore dei lavori;
 - b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - d) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - e) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - g) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Posto che la risoluzione del contratto può avvenire in tutti i casi disposti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, con specifico riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4.
2. Nel caso di ritardi sull'avanzamento dei lavori per negligenza dell'appaltatore rispetto ai termini e alle previsioni contrattuali, il Direttore dei Lavori assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore ai 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali.
3. Qualora il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale sia superiore a **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi è in facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle relazioni relative ai lavori o forniture regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori di cui al comma 2.
6. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto e in caso di risoluzione del contratto trovano applicazione i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. In conformità a quanto previsto all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti di rilevanza comunitaria, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento del valore stimato dell'appalto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori secondo i termini e le modalità previsti nel citato comma 18.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori e servizi connessi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e lavori in economia, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 70% (settanta%) dell'importo contrattuale, restando così un importo del saldo non inferiore al 10%.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata, ai sensi dell'art 30 comma 5 bis del D Lgs 50/16, una ritenuta dello **0,50%** (zero,cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento Lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
4. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuta adozione dello stato di avanzamento lavori emesso del Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento emette il relativo Certificato di Pagamento, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e delle quietanze delle eventuali fatture dei subappaltatori e subcontraenti relative ai SAL precedenti.
5. Previa presentazione di fattura la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In caso di inadempienza contributiva relativo relativamente al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori o dei titolari di subcontratto, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art 30 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, fino al limite massimo del credito dell'Appaltatore, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile.
8. In caso di inadempienza sul pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto l'appaltatore inadempiente, a provvedervi entro 15 giorni. Qualora non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga direttamente, anche in corso d'opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo, fino al limite massimo del credito dell'Appaltatore, il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 30 del D.lgs 50/16.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il

suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 30 giorni successivi all'emissione del certificato di Collaudo, previa costituzione, ai sensi dell'art 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016, di una polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo. Qualora la polizza a garanzia della rata di saldo di cui al comma precedente fosse consegnata dopo il collaudo provvisorio i 30 giorni per il pagamento della rata di saldo decorrono dalla presentazione di quest'ultima.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di cui al comma tre, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve avere validità ed efficacia dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, per due anni, al termine dei quali il collaudo diventa definitivo. L'importo di detta garanzia deve ammontare all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente. L'importo degli interessi per ritardato pagamento è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo, si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Le eventuali variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti, è normata dall'art 106 comma 13 del D.lgs 50/16.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 – Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari consistente nei prezzi e nell'elenco prezzi aggiuntivi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 1, colonna b) come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco allegato al Piano della sicurezza, ed eventualmente dei prezzi e dell'elenco prezzi aggiuntivi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale. Le prestazioni di sicurezza che prevedono un'installazione o montaggio e la successiva rimozione al termine dei lavori, verranno quantificate al 50% ad avvenuta installazione o montaggio ed al 50% dopo la rimozione.
6. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 5, pertanto:
 - a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'Art.3, comma 4;
 - b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

Art. 28 – Valutazione dei lavori a corpo

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 37, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'Art.27, comma 6; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
2. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L. saranno inseriti nella contabilità (a mezzo delle liste settimanali di cui all'articolo 14 del D.M. 49/2018) con i seguenti criteri:
 - per i MATERIALI secondo le tariffe degli elenchi prezzi di cui all'art 3, comma 3 al netto del ribasso d'asta;
 - per i TRASPORTI ed i NOLI, secondo le tariffe degli elenchi prezzi di cui all'art 3, comma 3 con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su quella parte del prezzo riportato nei listini sopracitati che corrispondente agli incrementi applicati per le spese generali (**13%**) ed utili d'impresa (**10%**) ;
 - per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera emanati con apposite tabelle da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la provincia di Venezia, relativi all'effettivo periodo di svolgimento della prestazione di manodopera, incrementati delle spese generali (**13%**) ed utili d'impresa (**10%**) con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/16, è richiesta una "cauzione provvisoria" pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo base indicato nel bando di gara o nell'avviso dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. Detta cauzione provvisoria è ridotta, secondo quanto disposto dall'art 93 comma 7 del D Lgs 50/16 per gli operatori economici dotati di adeguata qualificazione.
3. La cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art 103 comma 9 del D.lgs 50/16

Art. 32 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/16 è richiesta una "garanzia definitiva", a titolo di cauzione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva viene svincolata ai sensi del comma 5 del medesimo art.
2. La garanzia definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

1. Agli importi della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 e della garanzia definitiva di cui all'art. 32 del presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicano le riduzioni di cui all'art 93 comma 7 del D.lgs 50/16.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 D. Lgs. 50/16, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare, alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori con efficacia fino alla data di emissione certificato di collaudo provvisorio.
2. Il contraente deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della stipula del contratto ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata, **corrispondente all'importo dell'appalto posto a base di gara al lordo dell'I.V.A.** e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 500.000,00 (cinquecentomila,00)** e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori e le persone da essa accompagnate, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. Per l'appalto in oggetto non sono previste modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto per le situazioni di cui all'art 106 comma 1 lettere a), b), c) e d)
2. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'art 106 del D.Lgs 50/2016 nonché quelli del presente articolo, ai sensi di quanto disposto dallo stesso art 106 comma 1 lettera e) l'amministrazione può introdurre le varianti in corso d'opera, a condizione che le stesse non si configurino quali sostanziali come definite dal comma 4 del citato articolo 106 del D.Lgs 50/2016, che a suo insindacabile giudizio si rendano necessarie od opportune per il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione o per apportare migliorie finalizzate al soddisfacimento dell'interesse pubblico, o finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, ovvero per il presentarsi di cause

impreviste ed imprevedibili. L'importo massimo in aumento di queste varianti in corso d'opera viene determinato nel limite massimo del 25% dell'importo contrattuale. Restano ferme le responsabilità dei progettisti per eventuali errori od omissioni progettuali.

3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art 106 del D Lgs 50/16 l'Amministrazione può introdurre quelle varianti, che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, e che possono modificare il contratto in corso d'opera, oltre a quelle previste al comma precedente, fino al limite massimo del 15% dell'importo contrattuale senza necessità di una nuova procedura di gara. Tale facoltà è concessa solo qualora l'importo del contratto sia inferiore alla soglia di cui all'art 35 del D.Lgs 50/2016. Restano ferme le responsabilità dei progettisti per eventuali errori od omissioni progettuali.
4. In ogni caso qualora l'Amministrazione ritenesse necessario in corso di esecuzione introdurre varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo (20%), ai sensi di quanto disposto dal comma 12 dell'art 106, la stessa può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle lavorazioni, in aumento o in diminuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'affidatario è obbligato all'esecuzione delle lavorazioni secondo le condizioni del contratto originario. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. Nell'ipotesi del quinto d'obbligo deve essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
5. In ogni caso qualsiasi variante in corso d'opera che comporti una variazione al contratto originario deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento e approvata dall'Amministrazione.
6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
7. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
8. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella "B" allegata al presente capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
9. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 40, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 42, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 41.
10. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 13, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
3. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 135 del D.Lgs. 81/08, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai prezzi offerti dall'Aggiudicatario nell'offerta, ovvero utilizzando i prezzi dei prezziari di cui all'art. 3, ovvero mediante nuovi prezzi stabiliti con il verbale di concordamento secondo i criteri di cui al comma 2. In ogni caso ai prezzi da utilizzare per la perizia, con esclusione di quelli dell'offerta dell'Aggiudicatario, deve essere applicato il ribasso d'asta d'aggiudicazione.
4. Per gli appalti dell'Amministrazione Comunale alle spese generali viene applicata l'aliquota del 13%.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
6. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 41.
7. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
8. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008.
9. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free (incidente e lesioni gratuite)».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 38, commi 1, 2 o 5, oppure agli artt. 40, 41 o 42. L'appaltatore è, inoltre, obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Art. 40 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
4. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
6. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. Gli oneri previsti per l'attuazione del piano della sicurezza non sono soggetti a ribasso e saranno liquidati a misura ad ogni stato di avanzamento lavori

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto,

comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 40.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza della ditta appaltatrice formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso, in termini economici, fino al limite massimo del 50 per cento del valore complessivo del contratto.
2. Si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera prestata nell'ambito del cantiere,

comprese le forniture, le forniture con posa in opera e i noli a caldo quando superano il valore economico del 2% dell'importo del contratto di appalto ovvero i 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare

3. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e l'osservanza di quelle di seguito specificate:
 - a) le lavorazioni delle categorie a "qualificazione obbligatoria" indicate nel bando di gara (quindi di importo superiore al 10% delle opere o ai 150.000,00 €), possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso della specifica relativa qualificazione, le stesse lavorazioni sono scorporabili ovvero possono essere subappaltate, a ditte in possesso della necessaria qualificazione. Resta fermo il limite massimo subappaltabile del 40% dell'importo complessivo del contratto d'appalto;
 - b) le lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89 comma 11 del D. Lgs 50/16, così come individuate dal DM (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 01.11.2016 n 248, definite di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, devono essere indicate nel bando di gara come scorporabili e vanno eseguite solo da ditte in possesso della qualificazione nella specifica categoria. Per queste categorie di lavorazioni, quando superano il 10% dell'importo delle opere, è consentito il subappalto del 30% del valore delle opere appartenenti alle singole categorie come stabilito dal comma 5 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016. In questa ipotesi il limite di cui al precedente capoverso non viene computato ai fini del raggiungimento del limite del 50% di cui al comma 2 terzo capoverso dell'art 105 del D.Lgs 50/2016. Per le categorie di cui alla presente lettera non è possibile all'appaltatore utilizzare l'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016 quando il valore della categoria supera il 10% dell'importo complessivo delle opere.
 - c) Per le lavorazioni di cui alle lettere a) e b) quando l'importo supera la soglia economica dei 150.000,00 l'attestazione della idonea qualificazione è rappresentata dalla SOA, qualora l'importo della categoria superi la soglia del 10% dell'importo delle opere complessive ma non anche quella dei 150.000,00 € l'adeguata qualificazione è dimostrata secondo quanto disposto dall'art 90 del D.P.R. 207/10.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere, previste nel bando o nella lettera di invito, che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
 - che, a pena di irricevibilità, la richiesta di autorizzazione dell'appaltatore sia corredata dei documenti previsti per legge, nonché di quelli di seguito indicati:
 - I. copia del contratto di subappalto dal quale sia chiaramente desumibile: l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici; l'esplicitazione delle categorie a cui appartengono le lavorazioni da subappaltare; gli articoli delle lavorazioni, tra quelli previsti nel contratto d'appalto, che si intendono subappaltare con l'indicazione del prezzo di ciascuna voce e le relative quantità; nonché l'indicazione se siano affidate nell'ambito del subappalto l'attuazione di apprestamenti previsti nel PSC con l'individuazione dei relativi oneri.
 - II. la copia del contratto di subappalto deve espressamente indicare quale sia il ribasso che il subappaltatore applica sulle lavorazioni, ribasso che in ogni caso non può essere superiore al 20%, con la precisazione che l'appaltatore corrisponderà al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, eventualmente affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
 - III. copia del POS redatto dal Subappaltatore sotto il coordinamento dell'appaltatore che deve risultare verificato e sottoscritto dal Direttore Tecnico di Cantiere dell'Appaltatore in qualità di responsabile del coordinamento di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
 - IV. copia documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore in merito alle lavorazioni oggetto di subappalto secondo i criteri stabiliti dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016
 - V. l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 9 della L 136/2010, pena la nullità del contratto di subappalto

5. La Stazione appaltante ricevuta l'istanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'Appaltatore procede alla verifica della documentazione e nulla ostando provvede all'acquisizione del DURC e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dall'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. È fatto obbligo per l'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato, ovvero quando siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art 105 del D.lgs 50/2016.
7. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi da parte dell'appaltatore:
 - a) l'Appaltatore deposita, presso la stazione appaltante, il contratto originale di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
 - b) all'atto del deposito del contratto di subappalto originale l'Appaltatore deve allegare:
 - I. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
 - II. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alle prestazioni subappaltate;
 - III. la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - IV. il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto d'appalto e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia in termini economici.
8. In ogni caso l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione con un eventuale ribasso che in ogni caso non può superare il 20 per cento;
9. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. L'Appaltatore è tenuto inoltre a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, lo stesso Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
10. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
11. L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici
12. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
13. Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera, e i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Per i subcontratti anzidetti l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto d'appalto:
 - a) il nome del subcontraente;
 - b) l'importo del subcontratto;
 - c) l'oggetto del subcontratto;
 - d) eventuali modifiche alle precedenti informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
14. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 44– Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ferme restandole sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13.9.1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori degli esecutori di subcontratti ad eccezione di quando disposto al successivo comma 2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
2. Sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) Su richiesta del Subappaltatore;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
3. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 10 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori una specifica comunicazione nella quale devono essere indicate le parti di lavoro eseguite da subappaltatori e/o con subcontratti specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Detta proposta deve precisare per ciascun subappalto e/o subcontratto l'importo da corrispondere suddiviso tra lavorazioni, oneri sicurezza e prestazioni in economia, effettuate dai subappaltatori e/o con subcontratti. Per il pagamento l'appaltatore presenta la fattura dell'intero ammontare del certificato di pagamento in acconto od a saldo, allegando alla propria fattura, le fatture intestate dei subappaltatori, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore stesso, da tutti i subappaltatori con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno in base ai documenti contabili redatti dal D.L. La dichiarazione va controfirmata dal RUP. Ciascuno indica inoltre i rispettivi numeri di conto corrente dedicato per la liquidazione secondo gli importi suddivisi tra appaltatore e subappaltatori in conformità alla documentazione contabile. I mandati saranno intestati all'appaltatore ma i corrispettivi saranno corrisposti agli aventi diritto.
4. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

5. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'art. 1262, primo comma, del codice civile.
6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'appaltatore e ai subappaltatori.
7. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del subappaltatore secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art 30 del D.Lgs 50/2016 , la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, fino al limite massimo del credito del subappaltatore, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile.
9. In caso di inadempienza sul pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 15 giorni. Qualora non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga direttamente, anche in corso d'opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo, fino al limite massimo del credito del subappaltatore, il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero al subappaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 30 del D.Lgs 50/2016.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo.
3. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
5. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni

non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
8. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro,

della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

7. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
8. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 7.
9. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto
10. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
11. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'art. 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - III. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione

dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D. Lgs. n. 159/2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 50 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine perentorio di (90 novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Il CRE. è emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi di quanto stabilito dall'art 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
3. Trova ancora applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 238 del D.P.R.. 207/2010.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti e laboratori autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare i prelievi sui calcestruzzi e sui ferri d'armo secondo le disposizioni di cui al DM 17.01.2018;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolamenti delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze

alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) gli adempimenti della Legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la

- cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
 5. Sono a carico dell'Appaltatore le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo, secondo quanto definito anche dalla D.G.R.V. n 2424 del 08/08/2008, preventive al trasporto e conferimento alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e delle rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche da effettuare.
 6. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D. M. dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
 7. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art. 184, comma 3, lettera b), o dell'art. 184-bis, del D. Lgs. n. 152/2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
 8. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
 9. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - I. tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - II. le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - III. le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - IV. le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 3. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. In particolare, è onere dell'Impresa:
 - a) provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;
 - b) provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto delle opere oggetto d'intervento, se già disponibili nella base dati dell'Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;
 - c) provvedere all'aggiornamento dell'eventuale "piano di manutenzione".
 4. Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo sia informatico, dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori. La documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione delle opere. Decorso inutilmente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari a 1/1000 dell'importo del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando all'appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute.
 5. Sono poste a carico dell'appaltatore i costi e gli oneri per l'esecuzione delle prove richieste dal D.L. e specificatamente per:
 - a) esecuzione dei provini sulle barre d'acciaio e delle reti elettrosaldate utilizzate per l'armatura delle opere in c.a (prelievo campioni e prove di laboratorio a flessione/trazione;
 - b) esecuzione di cubetti sui getti del cls con custodia e prove di laboratorio a compressione;
 - c) esecuzione di prove su campioni delle strutture metalliche con prove di laboratorio di verifica della rispondenza alle prescrizioni dei materiali,
 - d) analisi dei terreni per classificazione ed omologa da conferire a discarica.

1. L'appaltatore è il "produttore" ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera r) dei materiali provenienti dalle escavazioni.
2. In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in discariche autorizzate, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi previsti nel contratto.
3. In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 55 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 230 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Trattandosi di un intervento finanziato con il "Patto per lo sviluppo della Città di Venezia" va fornita una targa permanente secondo le indicazioni riportate nell'allegata tabella «D»

Art. 57 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 58 – Disciplina antimafia

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli art. 96 e 97 del citato decreto.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella "white list" tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 62 del R.D. n. 827/1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 8, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) e tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CAT. SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI
riferimento articoli 4 e 43

	Lavori di	Categoria Allegato A D.P.R. n. 207 del 2010		Euro	Incidenza %
1	Verde e arredo urbano	Prevalente	OS24	66085,72	100,00%
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili, rispettando il limite economico massimo pari al 40% dell'importo contrattuale, ad imprese in possesso dei necessari requisiti nel rispetto delle procedure disposte dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16.					
3	Lavori in economia	Non soggetti a ribasso	---	4076,18	---
4	Oneri per la sicurezza	Non soggetti a ribasso	---	2418,74	
TOTALE COMPLESSIVO (1+2)				72580,64	100%
STIMA MEDIA % DELLA MANODOPERA SULL'IMPORTO PROGETTUALE dei LAVORI A MISURA					55,00%

TABELLA «B» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera – riferimento articolo 5

Codice	Descrizione categorie di lavoro	Importo categorie	%
1	SCAVIE RINTERRI	€ 19.857,30	30,05%
2	LAVORAZIONI AGRONOMICHE E TRACCIAMENTI	€ 4.656,18	7,05%
3	PACCIAMATURA E CONCIMI	€ 8.687,52	13,15%
4	FORNITURA E POSA PIANTE	€ 26.384,72	39,92%
5	ATTRAVERSAMENTI E SBARRA	€ 6.500,00	9,84%
	TOTALE	€ 66.085,72	100,00%

TABELLA «C»

CARTELLO DI CANTIERE
articolo 56 comma 1

